



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DEL
COMUNE DELLA CITTA' DI CHIUSI.**

* * * * *

*Approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 28.2.2005
e modificato con deliberazione consiliare n° 62 del 29.9.2007*

* * * * *

TESTO COORDINATO

Approvato con deliberazione consiliare n° 114 del 14.12.2011



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

Art. 1

Commissioni permanenti - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 48 e seguenti dello Statuto Comunale, adottato con la Deliberazione numero 30 del 22/04/2002, costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti, stabilendone il numero e le competenze. A seguito di elezioni amministrative l'istituzione delle Commissioni avviene entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale, con atto dello stesso Consiglio Comunale da adottarsi in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
2. Ognuna delle predette Commissioni è composta da n. **3** Consiglieri comunali di cui **2** appartenenti ai gruppi della maggioranza e **1** ai gruppi della minoranza, alla cui designazione si provvede con accordo tra gli stessi gruppi consiliari. (comma modificato con deliberazione C.C. n° 114 del 14.12.2011).
3. Le Commissioni permanenti, a seguito di designazione dei componenti da parte dei gruppi consiliari, sono nominate dal Consiglio con votazione palese, operando dalla data di esecutività della citata deliberazione e con le modalità di seguito descritte.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
5. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.
6. **Comma ABROGATO**
7. Il Consigliere che non si presenta a più di quattro riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto.

Art. 2

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa al proprio interno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti **ma** possono farne parte, **con esclusione degli assessori esterni**. (comma modificato con deliberazione C.C. n° 114 del 14.12.2011).
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di istituzione della Commissione.
3. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita comunque a Consiglieri dei gruppi di minoranza, e conseguentemente al Consigliere di Minoranza che ottiene il maggior numero di voti.
4. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente della Commissione, eletto con le stesse modalità e con la stessa tempistica di elezione del Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide

sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. E' obbligo del Presidente procedere alla convocazione laddove sia richiesta da almeno n° 1 componente della Commissione, con richiesta scritta e motivata recante l'oggetto. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune. E' obbligo del Presidente convocare almeno tre volte all'anno le Commissioni. (comma modificato con deliberazione C.C. n° 114 del 14.12.2011).

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con un avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da inviare ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui si terrà l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno. La convocazione può essere costituita da fax o posta elettronica, previa indicazione dei singoli consiglieri. (comma modificato con deliberazione C.C. n° 114 del 14.12.2011).

Art. 3

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i Consiglieri, che rappresentino almeno la maggioranza dei Consiglieri componenti la Commissione, ovvero almeno 2 consiglieri e computando in tale conteggio anche il Presidente. (comma modificato con deliberazione C.C. n° 114 del 14.12.2011).

2. Il Sindaco ed i membri della Giunta, per le loro competenze, possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, ma senza diritto di voto.

3. Gli eventuali atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, laddove non si concretino in discussioni di carattere politico-generale, sono depositati presso la sede comunale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 4

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazione del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza e consistenti in atti di indirizzo politico e consultivo. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco.

3. Le Commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i Responsabili dei Servizi, ed il Segretario Generale, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e

cooperare per le finalità delle Commissioni. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di Associazioni, Comitati o Categorie nonché altri soggetti interessati ai lavori della Commissione.

4. E' in ogni caso esclusa dal campo operativo delle Commissioni Consiliari lo svolgimento di attività istruttoria di tipo tecnico o lo svolgimento di attività che la legge o la specifica normativa statutaria o regolamentare dell'Ente assegna alla competenza del Segretario, della Giunta o dei Responsabili dei Servizi.

Art. 5

Segreteria delle Commissioni e svolgimento dei lavori

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa, individuato dal Presidente o d'intesa tra i componenti. Per comprovate esigenze o per particolari situazioni, il Presidente della Commissione può richiedere la messa a disposizione di personale comunale.

2. Il segretario della Commissione dispone per il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, per la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e per il loro deposito preventivo. Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. Ai fini di quanto sopra la Commissione può avvalersi degli uffici comunali.

3. **Copie dei verbali sono messe a disposizione dei componenti della Commissione e depositate agli atti.** Sarà cura del Presidente della Commissione trasmettere all'Ufficio Segreteria comunale i verbali per la pubblicazione all'Albo Pretorio. (comma modificato con deliberazione C.C. n° 114 del 14.12.2011).

4. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono normalmente riservate, fatta salva la facoltà di disporre la pubblicità delle stesse in sede di relazioni finali od intermedie, da svolgersi presso la Sede del Consiglio Comunale.

Art. 6

Commissioni di Inchiesta

1. Il Consiglio Comunale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo **48** dello Statuto, può costituire, al suo interno, commissioni incaricate di effettuare accertamenti **su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesta l'esigenza di una relazione al Consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico.** (comma modificato con deliberazione C.C. n° 114 del 14.12.2011).

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito della verifica ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, in misura proporzionale alla loro presenza in Consiglio Comunale. La presidenza di tale Commissione è affidata a Consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o ad essa connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può sentire i membri del Consiglio e della Giunta, **del Revisore dei Conti**, o il Segretario comunale, i responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, nonché i rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presenziare a tale richiesta. La convocazione e le risultanze di tale colloquio restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti sentiti sono vincolati al segreto d'ufficio. (comma modificato con deliberazione C.C. n° 114 del 14.12.2011).

5. La redazione dei verbali della Commissione è effettuata dal Segretario Comunale o dal Vice Segretario.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante l'indagine che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che si ritengono utili.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 7

Commissione di Controllo e Garanzia .

1. Il Consiglio Comunale, accanto alle altre Commissioni Consiliari, istituisce la Commissione di controllo e Garanzia, la cui Presidenza è affidata ad un componente di gruppi consiliari di minoranza.

Con tale istituzione il Consiglio determina inoltre il contenuto e l'ambito operativo della stessa Commissione (frase ABROGATA)

2. Per la composizione, il funzionamento e l'operatività di tale tipo di Commissione si fa rinvio ai precedenti articoli di questo Regolamento.

3. In sede di prima istituzione della Commissione di Controllo e Garanzia, la stessa assume la propria competenza sulle seguenti materie:

- a. Garantire l'effettiva partecipazione e trasparenza nell'attività amministrativa.
- b. Rispetto delle indicazioni fornite dal Revisore dei Conti, attraverso pareri, atti od osservazioni formulate in merito alla loro attività istituzionale;
- c. Garantire la presenza di idonei spazi per i gruppi consiliari;
- d. Garantire le condizioni fisiche di accesso alle strutture comunali;
- e. Fornire proprie valutazioni in merito ad assunzioni dall'esterno di personale con relativo ampliamento della dotazione organica dell'Ente, laddove non prevista in atti fondamentali del Consiglio Comunale;
- f. Fornire le proprie valutazioni sull'affidamento di appalti il cui importo ecceda la soglia di rilievo comunitario;

Art. 8

Gruppi di lavoro e risoluzione dei conflitti di competenza.

1. **Le Commissioni possono istituire, nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro e, previa autorizzazione del Consiglio, delle sottocommissioni per l'esame di determinati argomenti. (comma ABROGATO).**

2. Quando la proposta riguarda materie di competenza di più Commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il Sindaco ne assegna l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più commissioni.

3. Al fine di scongiurare conflitti negativi o positivi di competenza il Sindaco, laddove lo ritenga opportuno, può indire una riunione di Presidenti delle Commissioni al fine di risolvere tale problematica. La riunione dei Presidenti di Commissione, per esaminare argomenti procedurali o

inerenti il funzionamento delle stesse, viene obbligatoriamente convocata laddove lo richiedano almeno due Presidenti di Commissione.

Art. 9

Relazioni delle Commissioni al Consiglio Comunale.

1. Le Commissioni Consiliari, per il tramite del loro Presidente, relazionano almeno annualmente al Consiglio Comunale sull'andamento dei lavori e sullo stato intermedio degli stessi.
2. Compete alle Commissioni produrre, almeno al termine della propria attività di studio ed approfondimento, un documento finale riassuntivo delle conclusioni suddette, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
3. Il documento finale, o relazione sullo stato dei lavori svolti, può contenere indirizzi, mozioni od indicazioni per il Consiglio Comunale e per l'attività dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
4. E' facoltà dei singoli componenti delle Commissioni, laddove il documento o relazione finale non venga da loro condiviso anche in parte, produrre documenti alternativi o dichiarazioni di voto. Di tali documenti si dovrà dar conto e lettura in sede di votazione della relazione finale od intermedia da parte del Consiglio Comunale

Art. 10

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Comunale, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune, che avviene non appena diventata esecutiva la delibera di adozione dello stesso.
2. Sono implicitamente abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.